Corte di giustizia Settembre-Dicembre 2012

Corte di giustizia (Quarta Sezione), Sentenza 27 settembre 2012, causa C-179/11, Cimade e GISTI

Rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Conseil d'Etat francese verte sull'interpretazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e sull'ambito di applicazione della direttiva stessa.

La questione e' sorta nell'ambito di una lite *a quo* promossa dalla *Cimade* e dal *Groupe d'information et de soutien des immigrés* (GISTI) contro il Ministre de l'Intérieur, de l'Outremer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, avente ad oggetto la legittimità di una circolare interministeriale del 3 novembre 2009 relativa all'assegno temporaneo di attesa. Le associazioni ricorrenti hanno infatto presentato dinanzi al Conseil d'État francese un ricorso inteso all'annullamento della circolare del 3 novembre 2009: essi sostengono che tale circolare è contraria agli obiettivi della direttiva 2003/9, in quanto esclude dal beneficio dell'assegno temporaneo di attesa i richiedenti asilo nel caso in cui, in applicazione del regolamento n. 343/2003, la Repubblica francese chieda a un altro Stato membro, da essa ritenuto competente a esaminare la domanda degli interessati, di prendere o riprendere in carico questi ultimi.

Il Conseil d'Etat ha sospeso il giudizio a quo e si e' rivolta alla Corte ponendo due quesiti interpretativi.

Con la prima domanda egli chiede alla Corte se uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo alla sua frontiera o nel suo territorio, sia tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite dalla direttiva 2003/9 anche al richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico (o di ripresa in carico) ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente. Di conseguenza, con la sua seconda domanda, Il conseil d'Etat chiede alla Corte in quale momento eventualmente cessi l'obbligo per lo Stato cui sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime di accoglienza stabilite dalla direttiva 2003/9.

Interpretando sistematicamente la direttiva, la Corte risponde chela direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente. Non solo, l'obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9 cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a allo Stato membro sul quale grava l'obbligo suddetto.

(Sara Lorenzon)

Corte di giustizia (Quarta Sezione), Sentenza 27 settembre 2012, causa C-137/11, Partena

Rinvio pregiudiziale

La questione pregiudiziale posta all'attenzione della Corte dalla Cour du travail de Bruxelles e' sorta nell'ambito di una controversia che vede contrapposte, in qualita' di parti in giudizio, *Partena*, ente di previdenza sociale per lavoratori autonomi, e la *società Les Tartes de Chaumont-Gistoux* SA, per somme richieste a quest'ultima dalla Partena, a titolo di contributi previdenziali e di maggiorazioni, per il periodo compreso tra il primo trimestre del 1999 e il quarto trimestre del 2007.

I sigg. Rombouts e Van Acker detenevano ciascuno la metà del capitale sociale della societa' Les Tartes de Chaumont-Gistoux, fondata nel 1993 e assoggetatall'imposta belga sulle società avendo in Belgio la propria sede. Il loro mandato di amministratori è stato rinnovato fino al 2006. Nel frattempo, il sig. Rombouts si trasferisce in Portogallo, ove risiede dalla fine del 1999, ed ha esercitato un'attività subordinata o ha beneficiato di indennità di disoccupazione a partire dal gennaio 2001 fino al luglio 2005. Inoltre, a partire dal novembre 2007, il sig. Rombouts ha esercitato in Portogallo anche un'attività lavorativa autonoma.

In seguito a tali fatti, la Partena ha fatto notificare al sig. Rombouts e alla società Les Tartes de Chaumont-Gistoux un'ingiunzione di pagamento di un importo corrispondente ai contributi e alle maggiorazioni trimestrali e annuali, dovuti dal sig. Rombouts per il periodo compreso tra il primo trimestre 1999 e il quarto trimestre 2007. La società Les Tartes de Chaumont-Gistoux ha presentato opposizione avverso tale ingiunzione dinanzi al tribunal du travail de Nivelles che sulla base della normativa belga ne ha dichiarato la fondatezza con sentenza del 14 dicembre 2009.

La Partena ha dunque proposto appello di fronte alla Cour du travail de Bruxelles avverso tale decisione poiche' -tenuto conto dello status di lavoratore subordinato del sig. Rombouts in Portogallo dal 1° gennaio 2001- essa ritiene che il sig. Rombouts poteva essere assoggettato al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi solo a titolo complementare. Di conseguenza, essa ha ridotto l'importo richiesto in via principale.

La Court de travail ha sospeso il suo giudizio ed investito la Corte di giustizia di un quesito che mira ad acclarare se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71 nonché il relativo allegato VII, osti a una normativa nazionale che, al pari dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto belga n. 38, consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l'attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato. In sostanza, il giudice a quo chiede quindi entro quali limiti uno Stato membro può, ai fini dell'assoggettamento al proprio regime previdenziale dei lavoratori autonomi, definire il luogo di esercizio dell'attività dei lavoratori interessati.

Interpretando gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71 (e successive modifiche) la Cortte stabilisce che la portata della norma europea osta a una normativa nazionale come quella in oggetto nel procedimento principale nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l'attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato. (Sara Lorenzon)

Corte di Giustizia (Seconda Sezione), Sentenza 4 ottobre 2012, causa C-75/11, Commissione c. Austria

Ricorso per inadempimento

La questione ha ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, sollevato dalla Commissione nei confronti dell'Austria a causa della limitazione del beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscono assegni

familiari austriaci. La Commissione veniva informata, attraverso una denuncia depositata da una persona che agiva in nome del partito politico «i Verdi» («die Grünen»). La Corte dichiara che, in base al diritto comunitario, un cittadino di uno Stato membro che segua i propri studi in Austria può avvalersi del diritto, sancito dagli articoli 18 TFUE e 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio dello Stato membro ospitante senza subire discriminazioni dirette o indirette in base alla propria nazionalità. L'Austria viene, quindi, condannata.

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Quarta Sezione), Sentenza 25 ottobre 2012, causa C-367/11, Déborah Prete c. Office national de l'emploi (Belgio)

Rinvio pregiudiziale

È legittimo che le autorità belghe rifiutino a una cittadina comunitaria il diritto all'indennità di disoccupazione solo perché ella non han compiuto un numero minimo di anni di studio in Belgio?

Nella sentenza in commento la Corte di giustizia ritiene che l'articolo 39 del TCE non permette ad una disposizione nazionale che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione giovanile a beneficio di giovani in cerca di prima occupazione al requisito che l'interessato abbia compiuto almeno sei anni di studio in un istituto di insegnamento dello Stato membro ospitante. Tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l'esistenza di un collegamento effettivo tra chi richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato. Il tenore di tale disposizione eccede quanto necessario per garantire l'esistenza di un tale collegamento. (Erik Longo)

Tribunale (Quarta Sezione), sentenza 26 ottobre 2012, causa T-63/12, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) contro Consiglio dell'Unione europea Tribunale (Quarta Sezione, sentenza 26 ottobre 2012, causa T-53/12, CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd contro Consiglio dell'Unione europea

Ricorso per annullamento

Nelle sentenze in oggetto il Tribunale annulla le decisioni con cui il Consiglio aveva inserito le due società ricorrenti negli elenchi di società che operano in Iran e alle quali devono essere congelati i capitali e le risorse economiche.

Nel caso della Oil Turbo Compressor, il ricorso viene accolto per errore manifesto di valutazione dei fatti da parte del Consiglio, in quanto tale società, all'epoca dell'adozione della decisione, era stata erroneamente considerata collegata ad altra società.

Nel caso della CF Sharp Shipping Agencies, il ricorso viene, invece, accolto per carenza di motivazione. Il Tribunale, infatti, ricorda che l'atto che arreca pregiudizio deve essere motivato in modo da consentire sia all'interessato che al giudice dell'Unione di valutarne la fondatezza.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 8 novembre 2012, causa C-40/11, lida contro Stadt Ulm

Rinvio pregiudiziale

lida, cittadino giapponese, è sposato con una cittadina tedesca (che però ormai si è stabilita in Austria con la loro figlia) e vive e lavora in Germania. IL suo permesso di soggiorno in Germania dipende dalla sua attività lavorativa e la sua proroga è dunque

discrezionale. Al suo tentativo di fondare un vero e proprio diritto di soggiorno in Germania facendo leva sulla cittadinanza europea della moglie e della figlia, la Corte di giustizia risponde negativamente. Mentre, infatti, gli potrebbe essere concesso lo status di soggiornante di lungo periodo (dato che risiede legittimamente in Germania da più di cinque anni e dispone di risorse economiche sufficienti), egli non può avvalersi né della direttiva 2004/38 (che presuppone che l'ascendente sia a carico del figlio, mentre nel caso concreto è esattamente l'opposto, o che un coniuge abbia raggiunto l'altro in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza di quest'ultimo) né basarsi direttamente sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dato che, in questo caso e diversamente dal caso Zambrano, il diniego all'interessato di un permesso di residenza in Germania non priverebbe moglie e figlia del godimento del nucleo essenziale dei diritti connessi alla cittadinanza europea.

lida, inoltre, non può neppure invocare la Carta dei diritti, dato che la sua situazione non presenta alcun nesso col diritto dell'Unione.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 15 novembre 2012, causa C-417/11 P, Consiglio dell'Unione europea c. Nadiany Bamba

Impugnazione di sentenza del Tribunale

A seguito delle elezioni presidenziali svolte in Costa d'Avorio nell'autunno 2010, il Consiglio dell'Unione ha adottato misure restrittive nei confronti di persone che minacciavano il rispetto del risultato del processo elettorale (regolamento n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011). Il nome della sig.ra Bamba veniva inserito nell'elenco contenente i nomi delle persone assoggettate a misure restrittive. Con sentenza 8 giugno 2011, il Tribunale di primo grado aveva annullato gli atti che congelano i capitali della sig.ra Bamba, considerando che il Consiglio non aveva sufficientemente motivato l'inserimento della sig.ra Bamba nell'elenco delle persone ritenute ostacolare il processo di pace in Costa d'Avorio. La Corte di giustizia annulla la sentenza del Tribunale che il Consiglio ha sufficientemente motivato l'inserimento della sig.ra considerando Bamba nell'elenco delle persone che si ritiene ostacolino il processo di pace e di riconciliazione in Costa d'Avorio. La Corte evidenzia che poiché l'obbligo di motivazione costituisce il corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, la motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto contestato. Tuttavia, questo obbligo di motivazione dev'essere adeguato alla natura dell'atto contestato e al contesto nel quale è stato adottato. In particolare, un atto è sufficientemente motivato quando esso è stato emanato in un contesto noto alla persona interessata, che le consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

(Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 15 novembre 2012, cause riunite C-539/10, P Stichting Al-Aqsa c. Consiglio, e C-550/10 P, Paesi-Bassi c. Al-Aqsa

Impugnazione di sentenza del tribunale

Dal 2003 la fondazione olandese Al-Aqsa ha contrastato in giudizio l'iscrizione e il mantenimento nell'elenco, redatto dal Consiglio dell'Unione, delle persone e entità le cui risorse economiche sono congelate nell'ambito della lotta al terrorismo. La Corte osserva preliminarmente che il Consiglio dell'Unione aveva rilevato che Al-Aqsa era consapevole del fatto che la sua attività consistente nel raccogliere e nel mettere a disposizione capitali contribuisse ad attività terroristiche.

La Corte di giustizia annulla la sentenza del Tribunale che ha annullato l'iscrizione di Al-Aqsa nell'elenco delle persone o gruppi le cui risorse economiche sono congelate poichè le misure adottate dal Consiglio nei confronti di Al-Aqsa sono conformi al diritto dell'Unione in materia di lotta al terrorismo. In particolare, esse non violano il diritto di proprietà della fondazione. La Corte ricorda che il diritto di proprietà, nel diritto dell'Unione, non gode di una tutela assoluta e che possono essere apportate limitazioni all'esercizio del diritto stesso, allorchè queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non rappresentino, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti. (Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Prima Sezione), Sentenza 21 novembre 2012, causa C-136/11, Westbahn Management GmbH c. ÖBBInfrastruktur AG

Rinvio pregiudiziale

I passeggeri dei treni hanno diritto a conoscere gli orari di partenza previsti nell'orario ferroviario, i ritardi e le soppressioni delle coincidenze indipendentemente dall'impresa ferroviaria che fornisce le informazioni medesime?

La domanda di pronuncia pregiudiziale sorge all'interno di una controversia tra un gestore ferroviario, la società Westbahn Management, e il gestore della rete, la società ÖBB-Infrastruktur. La prima aveva chiesto alla seconda di fornirle i dati in tempo reale relativi ai treni delle altre imprese ferroviarie, per poter informare i propri passeggeri sugli orari effettivi di partenza dei treni e per garantire le coincidenze. La ÖBB-Infrastruktur ha negato l'accesso a tali informazioni, in base al rilievo che, in via di principio, essa non trasmette i dati relativi ad altre imprese ferroviarie.

Con le questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla Corte di giustizia, la Schienen-Control Kommission austriaca ha chiesto, da un lato, se le informazioni relative alle principali coincidenze debbano indicare, oltre agli orari di partenza previsti nell'orario ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali coincidenze e, in particolare, quelli relativi alle altre imprese ferroviarie. Dall'altro, chiede alla Corte se il gestore dell'infrastruttura sia tenuto a fornire, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi alle posizioni dei treni gestiti dalle altre imprese, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze.

Nella sentenza la Corte ha sottolineato che, per rispettare gli interessi dei passeggeri nonché gli obiettivi generali perseguiti dal diritto dell'Unione, le informazioni fornite ai passeggeri devono consentire loro di conoscere eventuali e sopravvenuti ritardi o soppressioni di treni anche quando si trovino in treno e non solo all'interno delle stazioni. Perciò, le imprese ferroviarie hanno quindi l'obbligo di fornire, in tempo reale, informazioni sia relative alle principali coincidenze sia relative a coincidenze di altri gestori. (Erik Longo)

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 27 novembre 2012, causa C-566/10 P, Repubblica italiana contro Commissione europea

Impugnazione di sentenza del Tribunale dell'Unione europea

Nel caso di specie la Repubblica italiana impugna le sentenza con cuì il Tribunale aveva rigettato i ricorsi che l'Italia aveva promosso al fine di ottenere l'annullamento dei bandi di concorso per amministratori e assistenti nel settore dell'informazione, della comunicazione e dei media, pubblicati dall'EPSO. I ricorsi si fondavano sia sul fatto che la pubblicazione integrale dei bandi era stata eseguita solo in lingua inglese, francese e tedesca, sia sul fatto che i bandi, nel richiedere la conoscenza di una seconda lingua, limitavano tale scelta solamente a tre lingue (sempre inglese, francese o tedesco).

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte riconosce che i bandi dovevano essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. La Corte, in particolare, afferma che la prassi di pubblicare i bandi solamente in alcune delle lingue ufficiali non rispetta il principio di proporzionalità e configura una discriminazione fondata sulla lingua, vietata dalla Carta e dallo Statuto dei funzionari. Il candidato, la cui lingua madre non sia una delle tre lingue della pubblicazione, risulta svantaggiato sia sotto il profilo della corretta comprensione dei bandi che del termine per preparare e inviare la propria candidatura.

Per quanto riguarda la scelta della seconda lingua, la Corte, pur osservando che le limitazioni possono essere giustificare dall'interesse del servizio, afferma che le regole che limitano tale scelta devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili, per consentire ai candidati di potersi preparare nelle migliori condizioni. Peraltro, al fine di selezionare i candidati migliori, la Corte osserva che può essere preferibile consentire l'utilizzo della propria lingua madre o della seconda lingua meglio padroneggiata. Sul punto, conclude la Corte, è onere delle istituzioni effettuare un bilanciamento tra l'obiettivo che giustifica la limitazione del numero delle lingue dei concorsi e l'obiettivo dell'individuazione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza (posto che i funzionari assunti possono apprendere, anche in seno alle istituzioni, le lingue necessarie all'interesse del servizio).

A conclusione la Corte, pur annullando la sentenza del Tribunale in accoglimento di ambedue le motivazioni, non mette in discussione i risultati dei concorsi, al fine di preservare il legittimo affidamento dei candidati prescelti. (Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia (Seduta Plenaria), sentenza 27 novembre 2012, causa C-370/12, Thomas Pringle contro Government of Ireland, Ireland, The Attorney General

(con osservazioni presentate dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, da Cipro, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dalla Slovacchia, dal Regno Unito, dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea)

Rinvio pregiudiziale

La sentenza in oggetto è stata resa dalla Corte di giustizia in seduta plenaria e con procedimento accelerato a seguito del rinvio pregiudiziale promosso dalla Suprem Court d'Irlanda, nell'ambito di una causa in cui Thomas Pringle, parlamentare irlandese, sostiene che l'emendamento all'art. 136 TFUE, introdotto con la decisione del Consiglio europeo 2011/199 (e quindi con procedura di revisione semplificata), costituirebbe una modifica illegittima al Trattato stesso e che gli Stati della zona euro, approvando e accettando il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (Trattato MES), avrebbero assunto obblighi incompatibili con i Trattati europei.

Il giudice irlandese si è quindi rivolto alla Corte di giustizia sottoponendo due questioni: l'una relativa alla validità della decisione del Consiglio, l'altra in merito alla compatibilità del Trattato MES con il diritto dell'Unione.

Nel marzo del 2011, il Consiglio europeo ha, infatti, adottato la decisione in oggetto, la quale aggiunge al TFUE una previsione che consente agli Stati membri la cui moneta è l'euro di istituire un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare, se necessario, la stabilità finanziaria dell'intera zona euro (l'entrata in vigore della decisione è prevista per il 1 gennaio 2013 a condizione che sia approvata da tutti gli Stati membri).

Successivamente, il 2 febbraio 2012, gli Stati della zona euro hanno approvato un Trattato che istituisce il MES, ossia un meccanismo finalizzato a mobilizzare risorse finanziarie e a fornire sostegno alla stabilità a favore degli Stati aderenti che si trovino in condizioni di

difficoltà. A tale scopo il MES può raccogliere fondi attraverso l'emissione di strumenti finanziari e la conclusione di intese o accordi finanziari.

Sulla validità della decisione del Consiglio europeo, la Corte di giustizia, ravvisata la propria competenza a decidere in materia, ricorda che il Trattato di Lisbona ha introdotto una procedura di revisione semplificata che può riguardare solo le politiche e azioni interne all'Unione (parte terza del TFUE), senza tuttavia estendere le competenze dell'UE. Nel merito, la Corte riconosce che la modifica riguarda correttamente la parte terza del Trattato e che, a differenza di quanto ipotizzato dal giudice del rinvio, essa non invade la competenza esclusiva dell'Unione né nel settore della politica monetaria, nè in quello del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. La decisione, inoltre, non estende le competenze dell'UE in quanto non conferisce all'Unione ma agli Stati aderenti il potere di instaurare tra loro un meccanismo di stabilità.

Sulla compatibilità del Trattato MES con il diritto dell'Unione, la Corte di giustizia procede ad interpretare varie disposizioni del TFUE in relazione al Trattato MES: gli articoli relativi alla competenza dell'UE in materia di politica monetaria; quelli relativi alle competenza dell'UE in materia di coordinamento della politica economica; il principio di leale collaborazione per cui gli Stati si astengono da misure che possono compromettere gli obiettivi dell'UE; gli articoli che prevedono che ciascuna istituzione agisce nei limiti delle competenze conferite dai Trattati; il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva di cui alla Carta dei diritti. A conclusione la Corte di giustizia ritiene che in nessun caso il TFUE o la Carta ostano alla conclusione e alla ratifica del Trattato che istituisce il MES da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

In particolare, per quanto riguarda le valutazioni attinenti il principio di tutela giurisdizionale effettiva, merita una segnalazione apposita il fatto che il sig. Pringle aveva rilevato che l'istituzione del MES al di fuori dell'ordinamento giuridico dell'Unione avrebbe comportato la sottrazione dello stesso dal campo di applicazione della Carta dei diritti, con la conseguente lesione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva come previsto dall'art. 47 della Carta. Sul punto, la Corte di giustizia osserva che l'art. 51 della Carta prevede che la stessa si applichi esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione senza estensione delle competenze europee. Pertanto, atteso che gli Stati membri instaurando il MES non attuano il diritto dell'Unione, il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva non osta alla conclusione di tale Trattato.

Va, infine, segnalato che il 26 ottobre 2012, anche l'avvocato generale Juliane Kokott aveva presentato le sue conclusioni non rilevando alcun elemento tale da incidere sulla validità della decisione e ritenendo del pari che il diritto europeo (TFUE e Carta dei diritti) non osta alla conclusione del Trattato MES da parte degli Stati membri della zona euro. (Ilaria Carlotto)

<u>Tribunale (Settima Sezione), sentenza 29 novembre 2012, causa T-590/10, Gabi</u> Thesing e Bloomberg Finance LP contro Banca centrale europea

Ricorso in annullamento

Nel caso di specie la ricorrente, giornalista inglese, si rivolge al Tribunale contro la decisione con la quale la BCE le ha negato l'accesso a due documenti relativi alla situazione economica della Grecia, sulla base del fatto che la loro divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico della politica economica dell'Unione e della Grecia.

Il Tribunale, premesso che le istituzioni e gli organi dell'Unione devono operare nel modo più trasparente possibile e che i cittadini dell'UE o coloro che risiedono o hanno sede sociale nell'UE hanno diritto di accesso ai documenti europei compresi quelli della BCE, riconosce che il diritto di accesso può subire limitazioni basate su motivi di interesse

pubblico o privato. Il Tribunale, nel riconoscere in materia la discrezionalità della BCE, afferma che il giudice dell'UE deve limitarsi a verificare il rispetto delle norme procedurali e la presenza di un'adeguata motivazione nel diniego.

Nel merito, la ricorrente ritiene, in primo luogo, che il rifiuto della BCE avrebbe leso un prevalente interesse pubblico alla divulgazione degli atti e che, in secondo luogo, la divulgazione non avrebbe in realtà arrecato pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico della politica economica.

Per quanto riguarda il primo argomento, il Tribunale riconosce il diritto della BCE al rifiuto qualora ne ravvisi le condizioni, non essendo previsto in tal caso dal diritto dell'Unione una prevalenza di un altro interesse pubblico superiore.

Per quanto riguarda il secondo argomento, il Tribunale, procedendo all'analisi delle motivazioni di diniego addotte dalla BCE per ciascuno dei due documenti richiesti, riconosce che in ambedue i casi la divulgazione avrebbe potuto arrecare un grave pregiudizio. Il primo documento, infatti, riguardando una situazione economica della Grecia nel frattempo superata, avrebbe potuto ingannare il pubblico e pregiudicare la fiducia nei mercati finanziari e nell'effettiva conduzione della politica economica dell'Unione e della Grecia con conseguenze negative sull'economia (e ciò, in particolare, in un contesto generale già vulnerabile e fragile). Anche se il documento poteva ritenersi superato all'epoca della richiesta di accesso agli atti, è evidente che il parere della BCE influenza gli attori dei mercati, con la conseguenza che la sua divulgazione ben poteva arrecare ripercussioni negative. Per quanto riguarda il secondo documento, il Tribunale, ritenendolo strettamente legato al primo, dichiara per le medesime ragioni la legittimità del diniego.

(Ilaria Carlotto)

Corte di Giustizia (Seconda Sezione), Sentenza 4 dicembre 2012, causa C-249/11, Byankov

Rinvio pregiudiziale

Il rinvio nasce nel corso di un giudizio di annullamento di una decisione amministrativa che ha respinto la richiesta di riapertura del procedimento amministrativo contro un atto divenuto immodificabile a norma del diritto bulgaro. Il giudice chiede alla Corte di Giustizia se si può riaprire il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di un divieto di lasciare il territorio, divenuto definitivo e non impugnato in sede giudiziaria, nel caso in cui tale divieto sia manifestamente contrario al diritto dell'Unione. La Corte afferma che l'ordinamento comunitario "osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di un divieto di lasciare il territorio, come quello di cui al procedimento principale, divenuto definitivo e non impugnato in sede giudiziaria, può essere riaperto, nel caso in cui detto divieto sia manifestamente contrario al diritto dell'Unione solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 99 del codice di procedura amministrativa, e ciò nonostante un siffatto divieto continui a produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario". (Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Terza Sezione), Sentenza 6 dicembre 2012, C-124/11, Karen Dittrich

Rinvio pregiudiziale

La domanda pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Alcuni funzionari federali presentavano allo Stato tedesco una richiesta di sussidio per spese mediche sostenute dai loro rispettivi partner. Tale richiesta veniva respinta perchè la normativa nazionale non includeva i partner di un'unione civile nel novero dei familiari che possono essere presi in considerazione ai fini dell'erogazione del beneficio. Il giudice del rinvio chiede, quindi, alla Corte di Giustizia se un sussidio concesso ai funzionari in caso di malattia, quale quello attribuito ai funzionari, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78. La Corte, quindi, è chiamata a verificare se tale prestazione finanziaria possa essere assimilata ad una «retribuzione» e rientrare così nel raggio d'azione della direttiva. I giudici di Lussemburgo rispondono positivamente; un sussidio concesso ai funzionari in caso di malattia, quale quello accordato ai funzionari tedeschi, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva qualora il suo finanziamento incomba allo Stato nella veste di datore di lavoro pubblico, circostanza che dev'essere accertata dal giudice nazionale.

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Seconda Sezione), Sentenza 6 dicembre 2012, causa C-152/11, Odar

Rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Il caso riguarda l'applicazione della normativa tedesca sull'indennità di licenziamento, che viene calcolata avendo come base l'importo della pensione. La disciplina nazionale anche se formulata in maniera apparentemente neutra basandosi sull'età di collocamento a riposo implica poi che i lavoratori gravemente disabili, che beneficiano della possibilità di pensionamento ad un'età più bassa, vale a dire a 60 anni anziché a 63, percepiscano un'indennità di licenziamento inferiore a causa del loro handicap.

La disciplina nazionale, per la Corte, priva paradossalmente dell'effetto utile le disposizioni che prevedono il vantaggio della più bassa età pensionabile. La normativa, infatti, non ha preso in considerazione il rischio cui sono soggette le persone gravemente disabili che hanno esigenze specifiche connesse tanto alla loro condizione quanto alla necessità di prevederne un eventuale aggravamento. Le parti sociali, quindi, "nel perseguire l'obiettivo legittimo di una ripartizione equa delle limitate risorse finanziarie destinate ad un piano sociale e proporzionato rispetto alle esigenze dei lavoratori interessati, hanno omesso di prendere in considerazione gli elementi che riguardano, in particolare, i lavoratori gravemente disabili" (punto 68).

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Prima Sezione), Sentenza 6 dicembre 2012, causa C- 430/11, Sagor

Rinvio pregiudiziale

Il Tribunale di Rovigo dubita della compatibilità della disciplina italiana ex art. 10 bis del t.u. sull'immigrazione con la direttiva 2008/115/UE (direttiva rimpatri) sotto due aspetti; il primo riguarda la scelta della conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato nell'obbligo di permanenza domiciliare; la seconda, nella sostituibilità della pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dello straniero per un periodo non inferiore a cinque anni.

La Corte di Giustizia afferma che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di qualificare il soggiorno irregolare come un reato e di prevedere delle sanzioni penali. La

direttiva rimpatri quindi "non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell'espulsione". La Corte, però, ricorda che, in base all'art. 7 della direttiva, allo straniero deve essere concesso un termine per la partenza volontaria a cui lo Stato può derogare soltanto in casi eccezionali. Per quanto riguarda, poi, la convertibilità della pena pecuniaria in quella della permanenza domiciliare, i giudici di Lussemburgo ritengono che la permanenza domiciliare sia in grado di ostacolare l'esecuzione dell'allontanamento, come sancito dalla direttiva. (Laura Cappuccio)

<u>Tribunale (Quarta Sezione), sentenza 11 dicembre 2012, causa T-15/11, Sina Bank</u> contro Consiglio e Commissione

Ricorso in annullamento

Il ricorso verte sulla richiesta di annullamento, presentata dalla Sina Bank, del regolamento UE contenente misure restrittive volte ad impedire la proliferazione nucleare in Iran, nella parte in cui inserisce il nominativo della ricorrente negli elenchi dei soggetti destinatari della sanzione del congelamento dei capitali. In particolare la ricorrente fa valere un errore manifesto di valutazione, la violazione del principio di parità di trattamento (rispetto a quello riservato ad altre banche iraniane), la violazione del principio del rispetto del diritto di difesa, a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'obbligo di motivazione, e, infine, la violazione del principio di proporzionalità.

Il Tribunale si sofferma sull'analisi del significato e delle finalità dell'obbligo di motivazione e, dopo, un attento esame, lo ritiene violato nel caso di specie. Di conseguenza annulla il regolamento impugnato, assegnando al Consiglio un termine per porre rimedio alla violazione, adottando eventualmente una nova misura restrittiva nei confronti del ricorrente.

(Marilena Gennusa)

Conclusioni dell'Avvocato Generale Y. Bot, 11 dicembre 2012, cause riunite C-274/11 e C-295/11, Spagna e Italia contro Consiglio

Ricorso in annullamento

Il ricorso ha ad oggetto la richiesta di Spagna e Italia di annullare la decisione 2011/167/UE con cui il Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. La mancata partecipazione della Spagna e dell'Italia a tale cooperazione era dipesa, in particolare, dal forte dissenso relativo al proposto regime linguistico in materia di brevetti.

L'Avvocato generale, dopo aver ricordato che la Corte può esercitare soltanto un sindacato limitato sui provvedimenti normativi adottati dal Consiglio nell'ambito della sua sfera di discrezionalità, propone di rigettare tutti i motivi su cui si basava il ricorso. In particolare: la creazione di un brevetto unitario non rientra – come sostengono le ricorrenti – nella competenza esclusiva dell'Unione (al cui interno una cooperazione rafforzata non potrebbe essere instaurata); non è ravvisabile uno sviamento di potere da parte del Consiglio che ha semplicemente fatto uso di uno strumento a sua disposizione in un caso in cui l'unanimità, pur dopo molti tentativi, non ha potuto essere raggiunta; non viene violato il sistema giurisdizionale dell'Unione (perché la cooperazione rafforzata è solo la premessa di successivi e ulteriori atti legislativi che le daranno concreta attuazione); il Consiglio non ha commesso un errore manifesto nel valutare che la cooperazione rafforzata avrebbe rappresentato uno strumento usato "in ultima istanza", dopo tutti gli anni trascorsi in discussioni senza successo; nemmeno il Consiglio ha commesso un

errore manifesto di valutazione nel ritenere che una tale cooperazione avrebbe contribuito a una tutela uniforme dei brevetti, riducendo le disparità fra Stati membri. Infine, tale cooperazione non risulta violare le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano.

(Marilena Gennusa)

